



Roma, 21 dicembre 2010

Circolare n° 85

A tutte le Società

Agli Organi Territoriali

e, per conoscenza
al Consiglio Federale

LORO SEDI

**Oggetto: Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate
riguardante il cinque per 1000.**

Per opportuna conoscenza, si trasmette quanto comunicato
dall'Agenzia delle Entrate circa il 5x1000.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
M.d.S. Alvaro Carboni

Allegati:

- 1 Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate;
- 2 Circolare n° 56/e dell'Agenzia delle Entrate;
- 3 Linee Guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5x1000 dell'Irpef.

COMUNICATO STAMPA

**Il cinque per mille guarda agli enti riconosciuti di diritto privato
Contributi da restituire se l'attività finisce**

Tra le associazioni e le fondazioni riconosciute soltanto gli enti di diritto privato sono ammessi tra i destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef. Essenziale, quindi, per rientrare nella platea dei destinatari del beneficio è l'aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Conseguentemente, l'esserne privi comporterà l'esclusione dall'elenco del volontariato. Lo chiarisce la Circolare n. 56/E dell'Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, che passa in rassegna i profili, inclusi quelli operativi, dei soggetti che possono accedere al beneficio. In particolare, continua il documento di prassi, l'assenza di *fini di lucro* costituisce un elemento dirimente, quindi essenziale, per l'attribuzione del cinque per mille. La Circolare precisa, inoltre, che gli enti che hanno cessato la propria attività, o l'attività che dà diritto al beneficio, non hanno diritto a percepire il contributo. Dunque, qualora la quota spettante del 5per mille sia stata già erogata, questa deve essere recuperata.

5per mille con avviso di ritorno – Riguardo l'esclusione degli enti pubblici, continua il documento di prassi, qualora il contributo sia stato già corrisposto, comunque deve essere recuperato. L'assenza dei requisiti previsti dalla norma, infatti, non consente a questi enti di partecipare alla ripartizione della quota del cinque per mille dell'Irpef.

Associazioni e fondazioni al test dei fini di lucro – Non-profit, cioè non-lucro. Tra le modalità ritenute essenziali per lo svolgimento delle attività nei settori propri delle Onlus, e del volontariato, l'assenza dei *fini di lucro* costituisce il carattere dirimente, quindi decisivo per aprire la via al 5per mille, anche per le associazioni e per le fondazioni riconosciute. Nel dettaglio, ricorda la Circolare n.56/E, questo requisito comporta il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale. Condizioni cui s'aggiunge il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

L'erogazione della quota Irpef segue l'attività – Infine, chiarisce il documento di prassi, gli enti che hanno cessato la propria attività, o l'attività specifica che dà diritto al beneficio, non hanno diritto a percepire il contributo e qualora l'importo spettante sia stato già erogato deve essere recuperato. In merito alla tempistica, questa disposizione s'intende applicata a decorrere dall'esercizio finanziario 2006. Pertanto, le somme relative al cinque per mille non devono essere erogate qualora ricorrano nei confronti dell'ente beneficiario le condizioni descritte. Si precisa, inoltre, che l'erogazione delle somme, e il loro eventuale recupero, rientrano nelle attribuzioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il testo della Circolare n. 56/E è disponibile sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni". Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo di approfondimento sul tema.

Roma, 10 dicembre 2010

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

CIRCOLARE N. 56/E



Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Roma, 10 dicembre 2010

OGGETTO: *Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef*

INDICE

PREMESSA

1. ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE

1.1. Riconoscimento

1.1.1 Enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico

1.2 Operatività nei settori dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997

1.3 Non lucratività

2. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEGLI ENTI DESTINATARI DEL CINQUE PER MILLE O DELL'ATTIVITÀ CHE DÀ DIRITTO AL BENEFICIO

2.1 Cessazione dell'attività da parte dell'ente beneficiario

2.1.1 Cessazione dell'attività che dà diritto al beneficio

2.1.2 Decorrenza

PREMESSA

Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef.

In particolare, vengono affrontate le problematiche, evidenziate in fase di controllo delle dichiarazioni sostitutive prodotte e di erogazione del contributo, riguardanti:

- l'individuazione degli enti riconducibili fra le associazioni e fondazioni riconosciute che operano in uno dei settori indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- la cessazione dell'attività da parte degli enti destinatari della quota del cinque per mille ovvero dell'attività che dà diritto al beneficio.

1. ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE

Si osserva in premessa che i beneficiari del contributo del cinque per mille, sia nella previsione che lo ha introdotto in via sperimentale per l'esercizio 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266 – legge finanziaria 2006) sia nelle successive disposizioni che lo hanno confermato per gli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010, sono stati individuati per categorie soggettive in funzione della finalità di utilità sociale perseguita.

Le associazioni e le fondazioni sono state costantemente ricondotte nella tipologia soggettiva indicata sotto la lettera a), che comprende le organizzazioni private senza scopo di lucro che operano in settori di rilevanza sociale, sinteticamente individuata come sostegno al “*volontariato*”.

Possono iscriversi negli elenchi degli enti destinatari del cinque per mille le associazioni e le fondazioni che presentino i seguenti requisiti:

- abbiano ottenuto il riconoscimento;
- operino senza scopo di lucro nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997.

1.1 Riconoscimento

In merito al requisito del riconoscimento si richiamano preliminarmente i chiarimenti forniti con le circolari n. 30 del 22 maggio 2007 e n. 57 del 25 ottobre 2007.

In particolare, con la circolare n. 30, al punto 4, è stato precisato che *“la norma istitutiva del 5 per mille, fa unico riferimento alle associazioni e alle fondazioni riconosciute; per tali soggetti, dunque, l'unica forma di riconoscimento non può che essere quella che attribuisce ai medesimi la personalità giuridica e che viene attualmente disciplinata nel DPR n. 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell'atto costitutivo)”*.

Con la successiva circolare n. 57 del 2007 è stato chiarito che *“I riscontri sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai rappresentanti degli enti in parola devono in via prioritaria acclarare se gli stessi siano dotati del riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del DPR n. 361 del 2000. A tal fine occorre prendere gli opportuni contatti con gli Uffici Territoriali di Governo, presso i quali potranno essere reperiti gli Statuti delle singole associazioni. Analoga indagine va effettuata presso le Regioni e le Province autonome che – in base all'art. 7 del citato DPR 361 – sono tenutarie del registro delle persone giuridiche ... L'eventuale*

individuazione di soggetti privi di riconoscimento comporterà l'esclusione degli stessi dall'elenco curato da questa Agenzia.”

Al punto 3.3.1 della medesima circolare, viene confermato che *“nella considerazione che l'art. 1, comma 1234, della legge 296 del 2006 fa esclusivo riferimento alle associazioni riconosciute, si precisa che l'unica forma di riconoscimento della personalità giuridica è quella disciplinata dal DPR 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell'atto costitutivo)”*.

In sostanza, in base ai richiamati documenti di prassi, per *“associazioni e fondazioni riconosciute”*, ai fini del riparto della quota del cinque per mille, devono intendersi le associazioni e le fondazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361.

1.1.1 Enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico.

Nel ribadire l'orientamento espresso dalle citate circolari n. 30 e n. 57 del 2007, si precisa altresì che il requisito del possesso della personalità giuridica deve intendersi riferito solo ai soggetti con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione, quindi, degli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

L'interpretazione fornita si fonda in primo luogo sulla formulazione letterale della norma che, riferendosi in modo specifico alle *“associazioni e fondazioni riconosciute”*, richiama l'espressione utilizzata nel libro primo, titolo secondo, capo secondo, del codice civile, rubricato *“Delle associazioni e fondazioni”*.

La definizione di associazioni riconosciute assume, inoltre, rilievo nell'ambito privatistico in contrapposizione alle associazioni non riconosciute disciplinate dall'articolo 36 e seguenti del codice civile.

Sotto il profilo logico-sistematico l'orientamento espresso trova conferma nella collocazione delle associazioni e fondazioni riconosciute nella categoria di soggetti destinatari del cinque per mille che comprende le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, cioè le organizzazioni di natura privatistica che operano senza scopo di lucro in settori di attività di rilevanza sociale.

Al riguardo si richiama, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1730/2010, secondo la quale *“deve escludersi ... che possa essere ricompresa nelle organizzazioni di volontariato”* un'associazione che è dotata *“di personalità giuridica pubblica e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina degli enti pubblici”*.

Da quanto sopra consegue che non possono annoverarsi tra le associazioni riconosciute, operanti nei settori individuati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e beneficiarie del cinque per mille, gli enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico, ancorché operanti nei medesimi settori.

Gli enti associativi di diritto pubblico non possono, pertanto, essere iscritti nell'elenco dei soggetti destinatari del cinque per mille e non possono accedere alla ripartizione delle relative quote. Ove il contributo sia stato già corrisposto lo stesso, in mancanza dei requisiti prescritti da parte dell'ente beneficiario, deve essere recuperato.

1.2 Operatività nei settori dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997

I settori di attività che, ricorrendo il presupposto del riconoscimento della personalità giuridica, danno titolo alle associazioni e fondazioni riconosciute a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF sono i seguenti:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (vedasi ora decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta in ambiti e secondo modalità definite con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

L'esclusività o la prevalenza dell'operatività negli anzidetti settori è stata prevista dalle disposizioni in materia di cinque per mille per l'esercizio finanziario 2008, dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Relativamente agli esercizi 2006, 2007, 2009 e 2010 le associazioni e fondazioni riconosciute possono accedere al beneficio del cinque per mille anche se

svolgono attività nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto n. 460 del 1997 in maniera non esclusiva o non prevalente.

Al riguardo si richiamano le circolari n. 30 e n. 57 del 2007 con le quali sono state fornite indicazioni in merito alla necessità di accertare l'effettivo svolgimento dell'attività nell'ambito dei settori indicati nonché la rilevanza della stessa attività anche se non esercitata in maniera esclusiva o prevalente.

In particolare la circolare n. 30, paragrafo 7, riferendosi alle fondazioni operanti in maniera non esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 460 del 1997, ha chiarito che i controlli delle dichiarazioni sostitutive devono accertare tra l'altro *“che tra i fini istituzionali sia previsto lo svolgimento di attività nei settori indicati nel comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997”* e *“che le fondazioni oggetto d'esame operino concretamente in uno dei settori previsti dal richiamato articolo 10.”*

La circolare n. 57, in relazione alle associazioni riconosciute, ha evidenziato l'esigenza di *“approfondimenti di carattere amministrativo, tesi ad acclarare la tipologia dell'attività, l'effettivo svolgimento della stessa”* anche attraverso la consultazione di atti o documenti quali l'atto costitutivo, lo statuto e l'ultimo rendiconto annuale.

Ribadendo gli indirizzi forniti con i richiamati documenti di prassi, si precisa che ai fini dell'accesso al beneficio del cinque per mille:

- a) nell'atto costitutivo o nello statuto devono essere indicate le attività che l'ente svolge nei settori stabiliti dalla norma;
- b) le attività in argomento, ancorché non prevalenti, non devono, tuttavia, avere carattere di occasionalità, marginalità o sussidiarietà, ma devono concorrere a realizzare gli scopi propri dell'ente;

- c) l'esplicita previsione statutaria deve trovare riscontro in concreto nell'attività effettivamente svolta.

1.3 Non lucratività

Le associazioni e fondazioni riconosciute, al pari degli altri soggetti ricondotti dalle disposizioni in materia del cinque per mille alla lettera a) nella categoria individuata come sostegno al “*volontariato*”, sono, come accennato nei precedenti paragrafi, organizzazioni di natura privatistica senza fine di lucro.

In merito alla non lucratività, si precisa che detto requisito, ancorché non espresso, costituisce carattere essenziale costantemente attribuito alle associazioni e fondazioni riconosciute beneficiarie del cinque per mille.

Ciò comporta in concreto per tali enti, come per tutti gli altri soggetti connotati dalla assenza di fini di lucro, il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale e, in caso di scioglimento, il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

2. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEGLI ENTI DESTINATARI DEL CINQUE PER MILLE O DELL'ATTIVITÀ CHE DÀ DIRITTO AL BENEFICIO

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, concernente “*finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010*”, disciplina, tra l'altro, le ipotesi in cui i soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille all'atto dell'erogazione delle somme risultino aver cessato l'attività o aver cessato l'attività che dà diritto al beneficio.

In particolare, l'articolo 11, comma 5, del citato DPCM stabilisce che *“L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio”*.

Il successivo comma 6 dello stesso articolo 11 prevede che *“la disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009”*.

L'articolo 13, comma 1, lettera e), individua tra le circostanze per le quali è possibile procedere al recupero delle somme erogate l'ipotesi in cui l'ente *“dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime”*.

Le disposizioni esaminate stabiliscono, in sostanza, che, nel caso in cui prima dell'erogazione delle somme il soggetto abbia cessato la propria attività o non svolga più le attività che hanno costituito il presupposto per l'accesso al beneficio, le somme attribuite non dovranno essere erogate.

Laddove, invece, le somme siano state già erogate, ma il soggetto prima dell'erogazione delle somme stesse risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, l'amministrazione competente dovrà procedere al recupero degli importi erogati.

Si evidenzia al riguardo che la fase dell'erogazione delle somme e quella del recupero delle stesse rientrano, nel caso degli enti appartenenti alla categoria individuata come sostegno al volontariato, nelle attribuzioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al quale competono, altresì, le necessarie e definitive determinazioni in merito all'esclusione dall'erogazione delle somme attribuite.

Le presenti istruzioni sono quindi dirette a fornire un indirizzo interpretativo unitario in considerazione delle funzioni attribuite all'Agenzia delle entrate per la predisposizione dell'elenco dei soggetti beneficiari e del rapporto di collaborazione della stessa Agenzia con il competente Ministero ai fini delle attività necessarie all'erogazione degli importi agli aventi diritto.

2.1 Cessazione dell'attività da parte dell'ente beneficiario.

La prima ipotesi, che comporta la perdita del diritto all'erogazione delle somme attribuite o il recupero delle somme già percepite, è data dalla cessazione dell'attività da parte dell'ente beneficiario prima dell'erogazione delle somme.

La fattispecie comprende tutti i casi di estinzione per qualsiasi causa del soggetto beneficiario.

L'espressione cessazione dell'attività consente di ricondurre, peraltro, nella fattispecie in esame anche enti che, all'atto dell'erogazione delle somme, sono in fase di liquidazione e, pertanto, hanno di fatto cessato l'attività.

Per quanto riguarda l'ipotesi di fusione per incorporazione, segnalata in riferimento ad alcune cooperative sociali, si ritiene che, permanendo l'attività esercitata, le somme possano essere attribuite all'incorporante, sempre che quest'ultima risulti ammessa fra i beneficiari del cinque per mille.

2.1.1 Cessazione dell'attività che dà diritto al beneficio.

La seconda fattispecie considerata dalle norme in commento riguarda le ipotesi in cui ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille è necessario accertare la presenza congiunta del requisito soggettivo ed oggettivo.

L'ente destinatario, pur continuando a esistere e a operare, perde uno dei requisiti richiesti per l'ammissibilità al beneficio.

E' il caso delle associazioni e fondazioni riconosciute, per le quali, come precisato nel paragrafo 1.2, l'operatività negli specifici settori individuati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 costituisce un'ulteriore condizione, oltre a quella del riconoscimento della personalità giuridica, per fruire del beneficio del cinque per mille.

Pertanto, qualora risulti che gli anzidetti enti per modifica statutaria o di fatto non operano più nei settori di attività che hanno consentito l'ammissione al contributo del cinque per mille, le somme loro destinate non devono essere corrisposte e quelle eventualmente già erogate devono essere recuperate.

2.1.2 Decorrenza.

La perdita del beneficio per cessazione dell'attività o per il venir meno dell'attività che dà diritto al beneficio si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2006 e, pertanto, le somme relative al cinque per mille non devono essere erogate qualora ricorrano nei confronti dell'ente beneficiario le condizioni sopra descritte.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazione e le Formazioni Sociali
Divisione I

**Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la
destinazione delle quote del "5‰ dell'Irpef"**

Fonti normative dell'obbligo di rendiconto

Nel pieno rispetto della volontà del legislatore che:

- ha riconosciuto al contribuente la facoltà di destinare una parte dell'imposta sul reddito per le persone fisiche, pari al 5‰, a favore di soggetti che svolgano attività socialmente o eticamente meritorie;
- ha affidato all'Amministrazione il compito di vigilare sia sulla qualità dei soggetti beneficiari sia sulla effettiva destinazione di tali devoluzioni, che devono essere impiegate per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti percettori;

i soggetti beneficiari del "5‰ dell'Irpef" sono tenuti a dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, l'impiego delle somme percepite redigendo un apposito documento contabile, di seguito chiamato "rendiconto".

L'obbligo di predisporre il rendiconto è stato introdotto per la prima volta dalla legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008), che lo prevede espressamente all'art. 3, comma 6, ed è stato ribadito all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2008 che regola le modalità di ammissione al beneficio per l'anno 2008.

Le leggi e gli atti normativi che hanno confermato la devoluzione del "5‰ dell'Irpef" e la disciplina circa le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione delle quote negli anni successivi al 2008 hanno reiterato, ciascuna per l'annualità di riferimento, l'obbligo per i soggetti percettori di rendere conto della destinazione del beneficio ricevuto.

Pertanto, l'obbligo di redigere il rendiconto decorre a partire dall'anno finanziario 2008.

N.B.: fanno eccezione le associazioni sportive dilettantistiche che, così come stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, all'articolo 3, sono tenute ad assolvere all'obbligo a partire dall'anno finanziario 2006.

Soggetti tenuti a redigere il rendiconto

Tutti i soggetti che abbiano percepito quote del "5‰ dell'Irpef" ai sensi delle leggi e dei successivi atti normativi sono tenuti ad assolvere all'obbligo ed a predisporre distinti rendiconti per ciascuna delle annualità di riferimento ([rendiconto della quota del "5‰ dell'Irpef" per l'anno 2008, per l'anno 2009,...](#)).

Nel novero di tali soggetti sono da comprendere anche quelli che abbiano percepito il beneficio di cui trattasi a seguito della proroga dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio ([per esempio, gli enti risultanti beneficiari del "5‰ dell'Irpef" per l'anno 2008 a seguito della riapertura dei termini disposta dalla legge del 26 febbraio 2010 n. 25 di conversione del decreto-legge del 30 dicembre 2009 n. 194](#)).

Nel caso di federazioni o di soggetti con articolazioni territoriali di cui la sola struttura centrale abbia ricevuto la quota del "5‰ dell'Irpef" provvedendo, in seguito, a disporre a favore degli enti federati/affiliati/articolati, il rendiconto deve essere unico ed elaborato dall'organismo che ha presentato la domanda di ammissione e ricevuto la somma erogata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ambito di applicazione delle *Linee guida*

Il presente documento è predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i soggetti percettori di quote del "5% dell'Irpef" che, secondo le annuali disposizioni di legge, rientrano nel proprio settore di competenza. Tale settore è indicato, ormai per consuetudine, con l'espressione generica di "enti del volontariato".

Associazioni sportive dilettantistiche - Le associazioni sportive dilettantistiche, comprese per ragioni di carattere organizzativo nel settore "enti del volontariato" per le annualità 2006 e 2007, dovranno adempiere l'obbligo di redigere il rendiconto secondo le presenti *Linee guida* per le annualità 2006 e 2007.

Fac-simile di rendiconto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elaborato un modello di rendiconto per supportare i soggetti nell'assolvimento del proprio obbligo.

Il *fac-simile* è composto di due parti:

- nella prima tabella intitolata "Anagrafica" devono essere inserite le informazioni che permettono l'individuazione del soggetto beneficiario ed ulteriori dati che rendono l'ente raggiungibile da parte delle Amministrazioni competenti (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, numero di fax);
- nella seconda tabella intitolata "Rendiconto delle spese sostenute" vanno inseriti gli importi dei costi che sono stati coperti con la quota percepita; in questa griglia sono già riportate alcune voci di spesa a titolo esemplificativo (si veda *infra* per una sintetica esplicazione circa le modalità di compilazione).

Dove trovare il *fac-simile*

Il modello di rendiconto è scaricabile sia dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille/>), dal sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it no profit > 5 per mille), dal sito dell'Agenzia per le Onlus (www.agenziaperleonus.it) e dal sito del Forum del Terzo Settore (www.forumterzosettore.it), che hanno condiviso il documento.

Allegati al rendiconto

Il rendiconto, debitamente firmato dal legale rappresentante, deve essere corredato dalla copia semplice di un valido documento di identità del rappresentante legale e dalla eventuale relazione di cui al punto successivo

Relazione descrittiva

Qualora l'ente rediga il rendiconto secondo il modello predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed inserisca importi

- al punto 4 (*Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale*) e/o
- al punto 5 (*Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale*)

dovrà predisporre una relazione descrittiva per illustrare nel dettaglio gli interventi realizzati ed indicare, per ciascuno di essi, il costo, suddiviso nelle principali voci di spesa (per esempio, esposizione dei progetti realizzati; elenco degli enti a cui sia stata trasferita parte della quota e relativo ammontare).

Resta ferma la facoltà per tutti i soggetti di corredare il documento contabile con una relazione descrittiva al fine di fornire informazioni chiare e dettagliate circa l'impiego dell'importo ricevuto.

Modalità di elaborazione del rendiconto

Il rendiconto può essere predisposto utilizzando il modello messo a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ovvero elaborando un proprio documento in cui siano esposte in modo chiaro le spese che sono state sostenute con la quota del "5‰ dell'Irpef".

Nel caso si intenda usare il modello ministeriale, si raccomanda di scaricarlo e di procedere alla compilazione nel formato elettronico.

Di seguito viene fornito un **esempio** di rendiconto:

ANAGRAFICA

Denominazione sociale (eventuale acronimo e nome esteso)	ASSOCIAZIONE XXXYYY
C.F. del soggetto beneficiario	XXXXXXXXXX
Indirizzo	Via del fosso, 2
Città	00198 Roma
N. Telefono	06-xxxxxxx
N. Fax	06-xxxxxxx
Indirizzo e-mail	xxx@gmail.com
Nome del rappresentante legale	Mario Rossi
C.F. del rappresentante legale	XXXXXXXXXX

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario	2008
IMPORTO PERCEPITO	€18.000,00
1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)	
Assicurazione volontari	€ 5.000,00
Rimborsi spese volontari	€ 8.500,00

2. Costi di funzionamento (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)	
Pulizia sede	€ 1.000,00
Cartoleria	€ 500,00
3. Acquisto beni e servizi (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)	
Acquisto computer	€ 3.000,00
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale	
	€
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale	
	€
TOTALE SPESE	€ 18.000,00
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE	Mario Rossi

Ricorrendo alla apposita funzione del programma *Word* o di altro programma utilizzato dall'ente, è possibile inserire sotto ogni voce di spesa ulteriori righe al fine di fornire informazioni di dettaglio, così come illustrato dalle due righe evidenziate in giallo che sono state aggiunte sotto la voce "Risorse umane" e sotto la voce "Costi di funzionamento".

Voci di spesa del *fac-simile* di rendiconto

I costi che devono comparire nel rendiconto sono unicamente quelli sostenuti con la quota del "5% dell'Irpef" e possono derivare anche da obbligazioni che il soggetto beneficiario abbia assunto prima di aver riscosso il beneficio.

Nella tabella intitolata "Rendiconto dei costi sostenuti" sono state inserite alcune voci di spesa con una breve *esemplificazione* del tipo di costi da ricondurvi:

- **risorse umane:** a questa voce corrispondono i costi sostenuti per il personale che, a titolo oneroso o gratuitamente, svolge attività in modo continuativo presso l'ente (per esempio, retribuzione per personale dipendente a tempo determinato o a tempo indeterminato; i rimborsi per le spese di viaggio sostenute dai volontari o da altro personale; i costi per l'assicurazione dei volontari);
- **costi di funzionamento:** a questa voce si riconducono sia le spese per la gestione della/e struttura/e dell'ente (per esempio, canone di locazione; canoni per la fornitura di acqua, gas e luce; spese per le pulizie) sia i costi per lo svolgimento delle attività (per esempio, le spese di cartoleria; le spese per la circolazione di autoveicoli);
- **acquisto beni e servizi:** a questa voce si riconducono le spese per l'acquisto di beni (per esempio, beni immobili; macchinari; apparecchiature informatiche) e servizi (per esempio, affitto locali per eventi; noleggio attrezzature; compensi per occasionali prestazioni di lavoro);
- **erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale:** questa voce di costo permette di rendicontare le erogazioni che vengono effettuate da quegli enti che svolgono tale

attività di sostegno a favore di altri soggetti secondo il proprio scopo istituzionale, anche non esclusivo (per esempio, può essere inserito il trasferimento di parte o di tutta la quota del 5% dell'Irpef ad una articolazione locale o ad un soggetto affiliato);

- **altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale:** questa voce ha carattere residuale e vi devono essere inseriti tutti quei costi che non possono essere ricompresi nelle voci precedenti (per esempio, in questa casella potrà essere indicata la spesa sostenuta dall'ente per realizzare progetti o programmi).

Così come disposto all'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, contenente la disciplina per la presentazione delle domande di ammissione all'assegnazione delle quote del "5% dell'Irpef" per l'anno finanziario 2010, a partire da questa annualità non sarà possibile utilizzare la somma percepita per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota.

N.B.: nel caso di inserimento di costi alla voce:

- *Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale;*
- *Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale*

deve essere elaborata una relazione descrittiva che illustri nel dettaglio le attività svolte e le spese sostenute.

Alternativa alla presentazione del rendiconto

Solo nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia redatto il bilancio di esercizio secondo le "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti *non profit*" fornite dall'Agenzia per le Onlus (www.agenziaperleonus.it>atti di indirizzo), l'obbligo di predisporre il rendiconto è assolto con la compilazione dello stesso bilancio di esercizio, che deve essere corredato dalla delibera di approvazione dell'organo di amministrazione.

Nel bilancio di esercizio, comunque, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile la destinazione della quota del "5% dell'Irpef" percepita, eventualmente anche per mezzo di una relazione che descriva nel dettaglio le attività svolte ed i costi sostenuti.

Il bilancio di esercizio potrà essere corredato dal bilancio sociale qualora anche questo documento sia stato redatto secondo le "Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit" fornite dall'Agenzia per le Onlus.

N.B.: in considerazione del fatto che la riscossione della devoluzione del "5% dell'Irpef" può cadere in prossimità della chiusura della gestione sociale e che, pertanto, il bilancio di esercizio può non rendere conto dell'utilizzo dell'intero ammontare della quota percepita, l'obbligo è assolto integrando il documento contabile in questione con il bilancio di esercizio dell'anno successivo.

Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali è eseguito senza il consenso dell'interessato in quanto si tratta di consenso obbligatorio previsto da norma di legge.

Obbligo di invio del rendiconto e modalità di trasmissione¹

Fermo restando l'obbligo per tutti i soggetti beneficiari di redigere il rendiconto, quelli che abbiano percepito:

- per l'anno 2008 un importo pari o superiore ad € 15.000,00
- per gli anni successivi un importo pari o superiore ad € 20.000,00

sono tenuti a trasmettere il resoconto e la documentazione da allegare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si raccomanda la trasmissione per posta elettronica che deve avvenire dall'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del rappresentante legale al seguente indirizzo:

dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it

Al messaggio di posta elettronica certificata sarà allegato, alternativamente:

- il modello predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli allegati, salvati in formato *.pdf*, (farà fede la firma della posta elettronica certificata);
- altro documento salvato in formato *.pdf* riportante la firma del rappresentante legale (per esempio, il bilancio di esercizio redatto secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia per le Onlus);

L'eventuale documentazione cartacea deve essere trasmessa per posta raccomandata, apponendo sulla busta la dicitura "Rendiconto 5‰ dell'Irpef", al seguente indirizzo:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
D.G. per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali - Divisione I
Via Fornovo n.8
00192 Roma

NB: la documentazione contabile non dovrà essere inviata neppure in copia, ma dovrà essere conservata presso la sede legale dell'organizzazione ed esibita qualora il Ministero ne faccia richiesta.

Termini per la redazione e la trasmissione del rendiconto

Il rendiconto della destinazione delle quote del 5‰ dell'Irpef deve essere redatto **entro un anno** dall'effettiva percezione dell'importo spettante e, ai fini del calcolo del termine, si fa riferimento al mese di accreditamento dell'importo registrato dalla competente Tesoreria. (Per esempio, se la somma è stata accreditata sul conto corrente dell'ente nel mese di ottobre del 2010 il rendiconto dovrà essere redatto entro il 31 ottobre 2011).

La trasmissione del rendiconto e degli eventuali allegati da parte dei soggetti che vi sono tenuti deve avvenire al più tardi nei trenta giorni successivi al compimento dell'anno di riscossione

¹ Quanto qui esposto si applica alle associazioni sportive dilettantistiche per le quote del "5‰ dell'Irpef" percepite per gli anni 2006 e 2007.

dell'importo. (Continuando l'esempio di cui sopra, la ricezione della documentazione da parte dell'Amministrazione competente dovrà avvenire entro il 30 novembre 2011).

Ulteriori adempimenti

I documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del "5% dell'Irpef" percepita per l'anno di riferimento. (Secondo il nostro esempio l'anno è il 2008).

Il rendiconto e gli allegati devono essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, **per almeno dieci anni** presso la sede legale o presso altra sede da notificare ed essere messi a disposizione del personale amministrativo incaricato di ispezionarlo.

Controlli

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva la facoltà di

- chiedere la trasmissione del rendiconto e di eventuali allegati ai soggetti beneficiari tenuti al solo obbligo di redazione del rendiconto (per importo inferiore ad € 15.000,00 per l'anno 2008; inferiore ad € 20.000,00 per le annualità successive);
- acquisire ulteriore documentazione da parte dei soggetti tenuti all'invio del rendiconto e degli eventuali allegati;
- compiere ispezioni sulla documentazione contabile in oggetto presso la sede dell'organizzazione in cui sia conservata.

Sanzioni

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 i contributi erogati sono oggetto di recupero, tra gli altri casi, quando:

- le somme erogate non siano state oggetto di rendiconto nei termini prescritti;
- i soggetti tenuti ad inviare il rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non abbiano provveduto nei termini prescritti;
- a seguito di controlli l'ente beneficiario non sia risultato in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore ad € 15.000 per l'anno finanziario 2008 ed inferiore ad € 20.000,00 per le annualità successive non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, l'eventuale relazione illustrativa o l'ulteriore documentazione richiesta;
- in caso di dichiarazioni mendaci.

Procedura di recupero delle erogazioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa contestazione, dà luogo ad un procedimento in contraddittorio e, in caso di esito sfavorevole per il soggetto beneficiario, provvede al recupero del beneficio; nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci, inoltre, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria.

Il beneficiario è tenuto a riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.

Qualora l'obbligato non ottemperi al versamento nel termine dei sessanta giorni, viene disposto il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al beneficio stesso, rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, maturati dalla data della indebita percezione delle somme.